

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Giulia Conte - Presidente relatore
Dott.ssa Paola Caporali - Giudice
Dott. Mario Venditti - Giudice

Letti gli atti della causa N. *omissis*/ 17 ed a scioglimento della riserva del 21.6.2018,

rilevato che i reclamanti si sono opposti al precetto, chiedendone la sospensione, sulla base di tre asseriti vizi del contratto *inter partes*:

- a) il contratto sarebbe usurario per il TAEG che risulterebbe in caso di estinzione anticipata;
- b) il tasso di mora sarebbe usurario;
- c) l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al TAEG.

A) Quanto alla doglianza sub a), il costo economico che scaturirebbe dall'estinzione anticipata non rileva sull'operazione di finanziamento, non essendo essa stata concretamente applicata.

Invero, la penale di estinzione anticipata rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto; inoltre, si tratta di evento alternativo all'inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia.

Come affermato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, per il principio dell'effettività degli oneri eventuali, tale voce può essere computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia solo ove, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa.

B) Quanto alla doglianza sub b), come affermato da un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidando, si deve escludere che si possa procedere ad una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia, stante la mancanza, allo stato, di un termine di raffronto, ossia proprio di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare. Ciò in quanto i TEGM sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi, per cui non si potrebbe pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato perché altrimenti si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei, in aperto contrasto con la ratio della legge 108/1996, con la quale si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura.

Del resto, gli interessi moratori hanno natura e funzione diverse dagli interessi corrispettivi, costituendo una tecnica di determinazione forfettaria del danno da inadempimento volta a compensare il creditore del danno emergente subito per il ritardo nel pagamento e idonea a soddisfare finalità sanzionatorie del debitore in ragione del saggio convenuto per cui sono riconducibili al *genus* delle clausole penali.

Peraltro, come evidenziato da copiosa giurisprudenza di merito, è evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.

Ordinanza, Tribunale di Grosseto Pres. Rel. Giulia Conte, n. 7539 del 21 giugno 2018

C) Quanto alla doglianza sub c), se è vero che nel caso di specie l'ISC indicato in contratto è del 6,21% mentre il TAEG applicato è pari al 6,31%, è vero anche che ciò non comporta alcuna nullità contrattuale ma, piuttosto, una responsabilità risarcitoria della Banca e il diritto dei reclamanti ad ottenere la differenza tra l'ISC pubblicizzato e quello effettivo che, però, non rileva nel caso in esame, vuoi perché non è stato chiesto, vuoi perché si tratterebbe comunque di una differenza inidonea ad incidere sulla decadenza dei debitori dal beneficio del termine.

Invero, l'art. 117 TUB, contenuto nel titolo relativo alla "trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", prevede al comma 6, tra l'altro, che siano nulle le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Tuttavia, l'ISC/TAEG non costituisce "...un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi", l'erronea indicazione dello stesso "...non comporta, di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo".

Di ciò, del resto, si ha inequivocabile ed insuperabile conferma nella norma dettata dall'art. 125 bis TUB, limitatamente al credito al consumo - dunque non applicabile al caso in esame.

Tale disposizione, dopo aver sancito che: "Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2", e dunque espressamente rinviato alla norma da cui i reclamanti vorrebbero far discendere la dedotta nullità, sancisce, al comma 6°, che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124".

E' evidente, infatti, che l'espressa previsione delle conseguenze invocate dai reclamanti per il solo caso del credito al consumo non avrebbe alcun senso qualora già tali conseguenze fossero desumibili dall'art. 117 TUB.

Con ciò non si vuol dire che nei contratti con soggetti non consumatori la difformità tra il TAEG pubblicizzato e l'effettivo costo del mutuo sia consentita ma, lo si ripete, che da tale difformità discendono conseguenze diverse da quelle invocate dai reclamanti ed inidonee a determinare la sospensione del precetto.

D) In considerazione della natura obiettivamente controversa delle questioni affrontate, le spese di lite debbono essere compensate.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il reclamo;

compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.6.2018.

Il Presidente estensore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*